

STATUTO

PAIKOS SRL - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPACI PA VIA LOMBARDIA 18

Numero REA: PA - 456536

Codice fiscale: 07401550822

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-03-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
Al N. Rep. 25934
Al N. Racc. 12299

Statuto
Società a responsabilità limitata impresa sociale

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita una società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche, denominata:

PAIKOS
SRL IMPRESA SOCIALE

All'Impresa Sociale si applicano, oltre alle regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni e del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 per le norme compatibili con il D.Lgs. 112/2017 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni in tema di società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Sede)

La società ha sede legale nel **Comune di Capaci (PA)**.
Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.

Art. 2 (Durata)

La durata della società è stabilita fino al **31 dicembre 2050** essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo)

L'impresa Sociale esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

La Società, in conformità, all'art.2 D.Lgs 112 del 2017 e successive modifiche esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa in forma collettiva di interesse gene-

	rale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La società promuove e realizza attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale docente e non docente, in coerenza con le finalità del sistema nazionale di formazione del personale della scuola. Le attività formative si svolgono nei seguenti ambiti:	
	Ambiti trasversali:	
	- Didattica e metodologie; Metodologie e attività laboratoriali; Innovazione didattica e didattica digitale; Didattica per competenze e competenze trasversali; Gli apprendimenti.	
	Ambiti specifici:	
	- Educazione alla cultura economica; Orientamento e dispersione scolastica; Bisogni individuali e sociali dello studente; Problemi della valutazione individuale e di sistema; Alternanza scuola-lavoro; Inclusione scolastica e sociale; Dialogo interculturale e interreligioso; Gestione della classe e problematiche relazionali; Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; Cittadinanza attiva e legalità; Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.	
	Le attività sono realizzate nel rispetto e in coerenza con la Direttiva MIUR n. 170/2016 e con il Decreto Ministeriale n. 258 del 30 dicembre 2023, recante la Direttiva sui requisiti di accreditamento degli enti che erogano la formazione ai sensi dell'art. 16-ter del D.Lgs. 59/2017, nonché con le Linee di indirizzo triennali della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione (SAFI) e la Direttiva sugli obiettivi formativi della formazione in servizio incentivata, nonché con eventuali successive modifiche, aggiornamenti o nuove disposizioni ministeriali e normative che regolino la formazione del personale scolastico."	
	La Società ha per oggetto il sostegno all'integrazione attraverso la formazione mirando a creare contesti formativi, scolastici e sociali inclusivi, valorizzando le abilità residue e promuovendo metodologie didattiche flessibili, favorendo l'ospitalità, l'accoglienza in comunità alloggio, l'informazione e l'informazione orientativa, la formazione orientativa, la consulenza orientativa, la formazione professionale, i corsi per l'apprendimento della lingua italiana e l'orientamento a tirocini formativi.	

	Analogamente, risulta caratterizzare le attività della Società un'attenzione significativa alle Politiche per lo Sviluppo di Comunità, con particolare riferimento al target giovanile, quale strumento di azione sociale finalizzata al riconoscimento ed alla promozione dei diritti di cittadinanza. La società gestisce quindi attività di progettazione, erogazione e ricerca sui temi della promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva, dell'informazione e dei servizi informativi, dell'animazione socio-culturale con e per i giovani cittadini, finalizzati alla definizione di percorsi di accompagnamento e facilitazione verso l'età adulta.	
	In continuità con l'attenzione diretta al mondo giovanile e alle comunità territoriali in cui opera la società potrà:	
	- svolgere attività di formazione, organizzazione di corsi, seminari e laboratori teorico-pratici sulla lavorazione del legno, restauro, falegnameria di base e avanzata;	
	- svolgere attività di formazione, organizzazione di corsi, seminari e workshop nel settore estetico e artistico, didattica del trucco, formazione in tecniche di bellezza e consulenza d'immagine;	
	- svolgere attività di promozione della cultura musicale, organizzazione di attività didattiche e gestione di corsi di canto (singoli o corali), seminari, workshop musicali, laboratori vocali e masterclass;	
	- svolgere attività di promozione sportiva dilettantistica, e della danza nelle sue diverse forme, organizzazione di corsi, lezioni, saggi, eventi sociali. A tal proposito la società potrà, a seguito di delibera assembleare, affiliarsi a un Ente di Promozione Sportiva (EPS) o CONI.	
	- svolgere attività educative, di scambio e trasferimento di buone pratiche nel campo della cooperazione internazionale;	
	- svolgere attività educative attraverso la realizzazione di iniziative editoriali, la produzione di spettacoli teatrali, cinematografici, televisivi e multimediali, la promozione di convegni e seminari anche per conto di terzi;	
	- svolgere attività di progettazione, erogazione e ricerca in altri ambiti delle politiche giovanili non compresi in quelli precedenti.	
	Con riferimento a questi obiettivi, ed in coerenza con la natura prettamente relazionale delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie e socio-educative, la società può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, servizi e strutture sociali, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo:	
	A) Svolgimento di servizi rivolti a minori, adolescenti e adulti attraverso:	

	1. la gestione complessiva di:	
	- scuole dell'infanzia Paritarie con servizio mensa;	
	- nido, Micronido e Spazio Gioco;	
	- comunità educative;	
	- comunità di pronta accoglienza;	
	- comunità alloggio per adolescenti;	
	- centri per l'infanzia;	
	- spazi per bambini e per famiglie;	
	- centri di aggregazione per bambini e adolescenti;	
	- servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza;	
	- Scuola Primaria;	
	- istituti secondari di primo e secondo grado;	
	- centri gioco con affido;	
	- servizi "tempo per le famiglie":	
	- Ludoteca e centri estivi;	
	- centri ricreativi;	
	- attività laboratoriali.	
	2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;	
	3. servizio di trasporto Scuolabus;	
	4. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:	
	- servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari	
	- servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;	
	- servizi educativi assistenziali domiciliari (Sed) e territoriali (Set);	
	- servizio di dopo scuola	
	- servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico - educativo;	
	- la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.	
	B). Svolgimento di servizi rivolti a disabili, minori ed adulti, attraverso la gestione complessiva di:	
	1. comunità alloggio;	
	2. comunità socio educativa e riabilitativa;	
	3. residenze protette;	
	4. centri socio - educativi riabilitativi diurni	
	5. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;	
	6. assistenza domiciliare integrata (Adi);	
	7. Comunità alloggio per gestanti e/o per madri con figli a carico;	
	8. comunità familiari;	
	9. alloggi sociali per adulti in difficoltà;	
	10. case famiglia;	
	11. strutture residenziali diurne per il trattamento dell'autismo;	

	12. residenze sanitarie medicalizzate;	
	13. residenze sanitarie terapeutiche;	
	14. residenze sanitarie riabilitative;	
	15. centri residenziali cure palliative (hospice);	
	16. servizi di mediazione linguistica;	
	17. servizio infermieristico e fiosioterapico sia a domicilio	
	che presso strutture;	
	18. attività laboratoriali.	
	C). Svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso la	
	gestione complessiva di:	
	1. comunità alloggio;	
	2. case albergo;	
	3. case di riposo;	
	4. residenze protette;	
	5. centri diurni;	
	6. qualunque altra attività affine o connessa a quelle so-	
	praindicate.	
	Infine, a completamento ed integrazione delle attività sopra	
	specificate, la Società potrà svolgere attività di progetta-	
	zione, erogazione, valutazione e ricerca nel campo dell'inter-	
	culturalità e della mediazione interculturale.	
	Tutte le attività di cui sopra possono essere realizzate di-	
	rettamente e/o per conto di qualunque committente: enti pub-	
	blici o privati, aziende pubbliche, private, privati cittadi-	
	ni, imprese, cooperative e consorzi, associazioni.	
	L'attività sociale rientra quindi nelle seguenti categorie in-	
	dicate dall'articolo 2 del D. Lgs. 112/2017:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-	
	mi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	
	modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui al-	
	la legge 5 febbraio 1992, n. 4, e successive modificazioni, e	
	di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifi-	
	cazioni, di cui all'articolo 2, comma primo, del D. Lgs.	
	112/2017 e successive modifiche, [lettera a)];	
	b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presiden-	
	te del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato	
	nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successi-	
	ve modificazioni, di cui all'articolo 2, comma primo, del D.	
	Lgs. 112/2017 e successive modifiche, [lettera c)];	
	c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa, di cui all'articolo 2, comma primo, del D. Lgs.	
	112/2017 e successive modifiche, [lettera d)];	
	d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-	
	glioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione	
	accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione	
	dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e rici-	

	claggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui all'articolo 2, comma primo, del D. Lgs. 112/2017 e successive	
	modifiche, [lettera e)];	
	e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui all'articolo 2, comma primo, del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche, [lettera i)];	
	f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, di cui all'articolo 2, comma primo, del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche, [lettera j)];	
	g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, di cui all'articolo 2, comma primo, del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche, [lettera k)];	
	h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa, di cui all'articolo 2, comma primo, del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche, [lettera l)];	
	i) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore, di cui all'articolo 2, comma primo, del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche, [lettera m)];	
	j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, di cui all'articolo 2, comma primo, del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche, [lettera n)];	
	k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma quarto dell'articolo 2 D. Lgs. 112/2017, di cui all'articolo 2, comma primo, del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche, [lettera p)];	
	l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui all'articolo 2, comma primo, del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche, [lettera q)];	
	m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di cui all'articolo 2, comma primo, del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche, [lettera r)];	
	n) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, di cui all'articolo 2, comma primo, del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche, [lettera t)];	

	o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 2, comma primo, del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche, [lettera v)];	
	p) formazione professionale, alta formazione e attività di co-working anche attraverso il noleggio degli spazi e dei locali ad enti terzi.	
	D) La società ha infine per oggetto:	
	1) l'esecuzione di progetti di ricerca scientifica; di formazione e di formazione professionale; di formazione nell'ambito sanitario e/o dell'educazione continua in medicina; di incarichi di consulenza nell'ambito dei servizi assistenziali, socio-sanitari, educativi e della cooperazione; esecuzione di progetti, anche europei e servizi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, alla cultura, all'industria della cultura e della creatività e tutela delle donne;	
	2) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; di attività nell'ambito della cooperazione internazionale; di attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, di attività di promozione delle pari opportunità di genere e le attività di contrasto a tutte le forme di violenza e discriminazione;	
	3) la gestione di centri vacanze e la promozione di attività turistica sotto qualsiasi forma nel rispetto delle condizioni contrattuali o previste dalla legge;	
	4) la gestione di stabilimenti balneari, spiagge, arenili, Servizi di bar, ristorazione, tavola calda e somministrazione alimenti e bevande, attività ricreative, animazione, organizzazione eventi, spettacoli e giochi, gestione di ormeggi, campi boa, punti di approdo e servizi di assistenza natanti, gestione di piscine e attrezzature sportive.	
	Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a: - assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni; - istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali; - acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari, automezzi e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale; - avviare raccolte di fondi tramite iniziative di crowdfunding, fundraising e similari finalizzate alla realizzazione di interventi nell'ambito socio sanitario educativo e formativo;	
	La Società potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziarie	

	necessari per il raggiungimento degli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le provvidenze di natura contributiva e creditizia previste dalle norme nazionali e regionali.	
	La Società, per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento in appositi albi o elenchi.	
	La Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Società potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Società potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	Ai sensi dell'articolo 2 comma terzo del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	
	È consentito l'esercizio di attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 65 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 D.Lgs. 111/2017, tenendo conto	

	dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.	
	Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie, anche cambiarie, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; contrarre mutui passivi ed aperture di credito, concedere garanzie sia reali che personali, avalli e fidejussioni anche a favore dei soci o di società partecipate o collegate, purché in funzione dell'oggetto sociale; stipulare contratti di locazione anche finanziaria e potrà assumere ogni genere di obbligazione che sia dall'organo di amministrazione ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dello scopo sociale, con esclusione esplicita di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico e di tutte le attività vietate dalla presente o futura legislazione.	
	Potrà assumere, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni ed interessenze - per gestioni in proprio e in via meramente strumentale - in altre società aventi oggetto analogo o affine al proprio.	
	TITOLO III SOCI	
	Art. 5 (Prestiti dei soci) I soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando versamenti alla società medesima, a fondo perduto od in conto capitale o in conto finanziamento fruttifero od infruttifero. Tali finanziamenti dovranno considerarsi infruttiferi di interessi qualora l'assemblea dei soci non disponga diversamente e potranno essere eseguiti anche in misura non proporzionale alle quote di partecipazione.	
	I finanziamenti con obbligo di rimborso potranno essere effettuati solo dai soci iscritti al Registro delle Imprese con i limiti e le modalità previsti dalle norme vigenti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, del D. lgs. 112/2017 e successive modifiche.	
	Art. 6 (Trasferimento quote) Ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche le modalità di ammissione ed esclusione di soci, nonché il rapporto sociale, sono regolati secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria e compatibil-	

mente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita.

Non sono ammessi, per alcun motivo, l'alienazione della quota e l'ammissione di nuovi soci, se non con il benestare dell'organo amministrativo.

In caso di trasferimento delle quote sociali o costituzione di diritti reali sulle stesse per atto tra vivi a non soci sarà riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione. In particolare il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria quota dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata, indicando prezzo e modalità all'organo amministrativo, che dovrà darne notizia agli altri soci. Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione le quote saranno alienate in proporzione alle rispettive quote già possedute.

Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione presso la sede sociale la prelazione non sia stata esercitata il socio potrà disporre liberamente della propria quota, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando che il trasferimento effettuato nell'inosservanza anche parziale delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della società.

In caso di intestazione a società fiduciaria o di reintestazione da parte di tale società al fiduciante non si applicheranno le precedenti prescrizioni purché la fiduciaria esibisca copia del relativo mandato attestante l'invariata titolarità sostanziale.

La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci, anche a mezzo fax e PEC.

Art. 7 (Recesso)

Nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 7 del presente statuto, il diritto di recesso spetta ai soci nei casi, con i limiti e nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, ovvero dal verificarsi del diverso fatto che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto il recesso, il rimborso della partecipazione del socio receduto e le relative conseguenze sono regolati dalle disposizioni dell'articolo 2473 Codice Civile.

Art. 8 (Obblighi e competenze dei soci)

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con l'Impresa Sociale, il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie elencate all'articolo 2479 Codice Civile, ivi espressamente compresa la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Art. 9 (Volontariato)

Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 10 (Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività)

L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.

13 di 23

Art. 13 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione;
- c) Sindaco unico o Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 14 (Delibere assembleari)

Nei casi previsti dagli articoli 2473 comma 1, 2479 comma 4 e 2480 Codice Civile o dal presente statuto, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera assembleare.

Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017 e successive modifiche;
2. la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo;
3. la nomina dei Sindaci e del Collegio Sindacale nel caso si superino i limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017 e successive modifiche;
4. la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e agli Amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017 e successive modifiche, ove consentito dalla legge;
5. l'approvazione dei regolamenti;
6. le modificazioni dell'Atto Costitutivo;
7. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'Impresa Sociale partecipata;
8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento dell'Impresa Sociale;
9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei Liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487, primo comma, Codice Civile;
10. le decisioni in merito alla emissione di eventuali strumenti finanziari;
11. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori con lettera raccomandata, o mediante fax o e-mail o qualunque altro mezzo che garantisca la ricezione dell'avviso da parte del destinatario, che dovrà inviarsi agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

	Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima sia in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.	
	L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede legale, purché nel territorio dell'Unione Europea.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno oppure hanno reso dichiarazione scritta di esserne informati e di non opporsi.	
	Art. 15 (Formalità delle assemblee)	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.	
	Il presidente dell'assemblea ne constata la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta e proclama i risultati delle votazioni.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, e trascritto nel libro delle decisioni dei soci.	
	L'assemblea potrà svolgersi per audio o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.	
	Art. 16 (Rappresentanza dei soci)	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.	
	Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà o limiti di sub delega.	
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.	
	Art. 17 (Maggioranze)	
	L'assemblea è validamente costituita in prima ed in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.	
	Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le	

	decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.	
	Nei casi previsti dall'articolo 2479 comma 2, numeri 4) e 5) Codice Civile l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.	
	La seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno della prima.	
	Per introdurre diritti attribuiti a singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 Codice Civile è necessario il consenso di tutti i soci.	
	Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.	
	Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso si applica l'articolo 2368 comma 3 Codice Civile.	
	Quando particolari esigenze lo richiedono l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio annuale potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Art. 18 (Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, che dura in carica per tre anni.	
	La nomina della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci, sono sempre rieleggibili e possono essere in ogni caso ed in ogni momento sostituiti dall'assemblea.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal Codice Civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:	
	- assenza di procedimenti, carichi pendenti, cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di un amministratore adottare in uno Stato membro dell'Unione Europea;	
	- accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale;	
	- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.	
	Art. 19 (Poteri)	
	L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.	

	L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione potranno nominare procuratori e revocarli.	
	Art. 20 (Rappresentanza)	
	La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ad eventuali amministratori delegati, ovvero disgiuntamente o congiuntamente ai medesimi amministratori secondo le successive previsioni.	
	Art. 21 (Regole amministrative)	
	Ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci dell'impresa sociale.	
	Il Consiglio di Amministrazione a funzionamento collegiale, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina, provvederà ad eleggere tra i suoi membri un presidente ed eventualmente uno o più amministratori delegati, determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni.	
	La carica di presidente è cumulabile con quella di amministratore delegato.	
	Art. 22 (Adunanze del Consiglio di amministrazione)	
	Tutte le deliberazioni del Consiglio a funzionamento collegiale verranno assunte a maggioranza assoluta dei voti, non computandosi gli astenuti; per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.	
	Il Consiglio si riunirà tutte le volte che il Presidente o due consiglieri lo riterranno opportuno.	
	Il Consiglio di Amministrazione:	
	A) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;	
	B) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.	
	In alternativa a quanto sopra disposto e nel rispetto dell'articolo 2475 ultimo comma Codice Civile, al momento della nomina tutti i poteri di amministrazione ovvero alcuni poteri possono essere attribuiti agli amministratori congiuntamente, disgiuntamente e/o a maggioranza.	
	In caso di amministrazione disgiuntiva e congiuntiva si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 Codice Civile.	

	In mancanza di qualsiasi precisazione all'atto di nomina varrà il principio collegiale.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La relativa procedura è soggetta alle stesse formalità sopra previste per le decisioni dei soci, salvo che il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.	
	In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori in carica il Consiglio deve comunque deliberare in adunanza collegiale.	
	E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.	
	Verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Con decisione dei soci si potrà attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o percentuale sull'utile di esercizio, nonché stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato, potrà stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.	
	ART. 23 Organo di controllo	
	Si applicano l'articolo 2477 del Codice Civile e l'articolo 10 del D.lgs. 112/2017 e successive modifiche. La società nomina uno o più sindaci aventi i requisiti professionali e di indipendenza di cui all'articolo 2397 comma secondo e 2399 del Codice Civile.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Il membro dell'organo di controllo è rieleggibile.	
	Il compenso del membro dell'organo di controllo è determinato da soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.	

	L'organo di controllo esercita anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 2,3,4,11 e 13 ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dal sindaco.	
	L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.	
	Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nell'articolo 2435-bis comma 1 del Codice Civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.	
	La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge.	
	Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa tempo per tempo prevista in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.	
	A norma dell'articolo 3, comma secondo, lettera a) del D.Lgs. 112/2017 e successive modifiche è vietata la corresponsioni ai sindaci di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Patrimonio sociale)	
	Il patrimonio dell'Impresa Sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale formato dai conferimenti dei soci;	
	b) dal fondo di riserva legale;	
	c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;	
	d) dagli eventuali strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al successivo articolo 30;	
	e) da qualunque liberalità che pervenga all'Impresa Sociale per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.	
	Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) suddiviso in quote ai sensi di legge.	
	Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimento di beni in natura, crediti e prestazioni d'opera o servizi;	

20 di 23

	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.	
	La Società impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:	
	a) all'aumento gratuito del capitale sociale, sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello	

	dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.	
	ART. 27 (Scioglimento)	
	In caso di scioglimento della società, l'assemblea a norma dell'articolo 2487 Codice Civile determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, delibera la nomina degli stessi con l'indicazione di coloro cui spetta la rappresentanza della società, nonché dei poteri dei medesimi e delle regole in base alle quali deve svolgersi la liquidazione.	
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali.	
	ART. 28 (Clausola compromissoria)	
	Tutte le controversie che potessero insorgere tra i soci, loro eredi o tra costoro e la società, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promosse, ivi comprese quelle aventi ad oggetto la qualità di socio, ad eccezione unicamente di quelle di competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria, saranno rimesse al giudizio di un arbitro unico nominato a norma del Regolamento della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. della circoscrizione in cui è ubicata la sede sociale.	
	L'arbitro unico giudicherà in via rituale e secondo diritto.	
	ART. 29 (Legge Applicabile e Rinvio)	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche, per quanto compatibile nel D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.	

23 di 23